Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 ottobre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 settembre 1977, n. **736.**

Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ex dipendenti da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica, già assegnati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono considerati nella posizione di personale non di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva destinazione all'impiego ferroviario.

L'assunzione avviene nella qualifica di operaio qualificato ovvero in quella di operaio specializzato non di ruolo in relazione all'inquadramento professionale riconosciuto dall'apposita commissione di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.

Art. 2.

Ciascuno degli interessati, in servizio presso le ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà sistemato a ruolo, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica della qualifica d'inquadramento, a condizione che:

a) abbia compiuto il periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

b) abbia conseguito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i termini stabiliti dal vigente ordinamento ferroviario, le abilitazioni eventualmente prescritte per l'espletamento di determinati servizi inerenti alla qualifica con la quale dovrà essere sistemato a ruolo;

c) risulti in possesso di tutti i requisiti generali prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio richiesto per la qualifica da conferire.

Il collocamento, nei relativi ruoli organici, di coloro per i quali si saranno verificate le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), sarà disposto in soprannumero in quanto occorra.

Art. 3.

A tutti i destinatari della presente legge sono estese, per il periodo di servizio dai medesimi prestato nella posizione di non di ruolo, le norme vigenti per il personale stabile delle ferrovie dello Stato, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

Art. 4.

Coloro che non avranno ottemperato nei termini stabiliti all'obbligo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, dovranno essere destinati ad altre funzioni della qualifica già rivestita, per l'espletamento delle quali non è richiesto dall'ordinamento ferroviario il possesso di determinate abilitazioni.

Art. 5.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1971, n. 98, coloro i quali si sono valsi della facoltà di opzione prevista dallo stesso articolo per mantenere il trattamento previdenziale INPS, dovranno essere collocati a riposo al compimento del 60° anno di età; tutti gli altri saranno invece iscritti al Fondo pensioni per il personale ferroviario, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, all'atto del passaggio a ruolo e collocati a riposo al compimento del limite di età previsto per la qualifica rivestita e dell'anzianità minima utile per conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato a tutto l'anno 1977 in complessive lire 717 milioni, si fa fronte con le disponibilità recate dai capitoli relativi alle spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 245 milioni relativo all'anno finanziario 1978 si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti per tale anno nei corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977, n. **737**.

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1976 in favore del settore della pesca mediterranea ed oltre gli stretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che proroga per il quinquennio 1973-77 il contributo straordinario dello Stato di cui all'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo;

Visto l'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, che eleva il suddetto contributo, per ciascun anno del biennio 1976-77, da 2.000 a 2.400 milioni estendendolo in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti;

Considerato che lo stesso art. 14 della legge sopra citata dispone, al secondo comma, che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658;

Preso atto che, con decreto interministeriale 27 marzo 1976, le retribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state ulteriormente aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1976, nella misura del 6,9 %, più una quota aggiuntiva fissa di L. 18.096;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, n. 1037, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976, Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 47;

Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, emesso in data 19 luglio 1976, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di lire 2.400 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1976, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi operanti nel Mediterraneo ed oltre gli stretti nella misura complessiva pari al 7,50 % delle retribuzioni imponibili;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo ed oltre gli stretti è ridotto, per l'anno 1976, in misura pari al 7,50 % delle retribuzioni imponibili.

Per effetto della riduzione disposta dal precedente comma, gli armatori ed i marittimi del settore, sono esonerati, per l'anno 1976, dal versamento del contributo di pertinenza della « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

ANSELMI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, *n.* **738.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa B. Maria De Mattias » dell'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo, in Carbonara.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa B. Maria De Mattias » dell'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo, in Carbonara (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **739.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e di S. Leonardo confessore, in Villa Collemandina.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° maggio 1976, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo martire, in frazione Corfino del comune di Villa Collemandina (Lucca), e di S. Leonardo confessore, in frazione Canigiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **740.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa G. Borea Angeli » dell'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo, in Bari.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa G. Borea Angeli » dell'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo, in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 219

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1965, con il quale il comune di Gravina di Puglia, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 75.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di lire 8.232.000, per anni 10, pari all'85% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Viste le deliberazioni consiliari 16 gennaio 1975, n. 38 e n. 39 del comune di Gravina di Puglia;

Viste le decisioni con le quali la sezione provinciale di controllo approva le deliberazioni comunali riguardanti l'assunzione del mutuo per la maggiore spesa necessaria per la completa realizzazione dell'opera;

Vista la documentazione prodotta dal comune a giustificazione della maggiore spesa;

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine al relativo finanziamento;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ulteriore maggiore spesa relativa al completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Gravina di Puglia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 32.365.165 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Gravina di Puglia un contributo straordinario nella misura di L. 4.102.000 annue (pari in cifra tonda all'85% della annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1982.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Gravina di Puglia il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 18 aprile 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 52

(10604)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 19 gennaio 1959 concernente l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, relativo alla vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene e alla modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1959 concernente l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili;

Attesa la necessità di esonerare, per ragioni di ordine sanitario, anche i liquidi fermentescibili ottenuti dalle mele e dalle pere destinate al consumo umano diretto, dall'obbligo dell'aggiunta delle sostanze rivelatrici;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 19 gennaio 1959;

Decreta:

All'art. 1 del decreto ministeriale 19 gennaio 1959, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma i liquidi fermentescibili ottenuti dalle mele e dalle pere destinati al consumo umano diretto, imbottigliati nello stesso stabilimento di produzione od avviati con bolletta di accompagnamento ad altro opificio di imbottigliamento ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 381

(10758)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1977.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1976, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 ed in particolare l'art. 32;

Considerato che due membri del consiglio di amministrazione risultano nominati in contrasto con il citato art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il resto del decreto ministeriale 13 maggio 1976, richiamato nella premessa, sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

Porcelli dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Ugo Pellegrino;

Morlicchio Davide, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari vegetali in sostituzione del dott. Lorenzo La Rocca.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10757)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Modalevante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Modalevante », che avrà luogo a Bari dal 20 al 23 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10728)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1977.

Autorizzazione alla società « A.Be.Te. - Amministrazione beni terzi - Società per azioni », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per la attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « A.Be.Te. - Amministrazione beni terzi - Società per azioni », con sede in Parma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « A.Be.Te. - Amministrazione beni terzi - Società per azioni », con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(10811)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1977.

Conferma del vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1977, riguardante la nomina del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979;

Visto l'art. 10 del predetto statuto;

Vista la deliberazione n. 127 in data 20 luglio 1977, con la quale la giunta esecutiva dell'ente ha proposto per la conferma a vice presidente il sig. Ruggero Diotallevi;

Decreta:

Il sig. Ruggero Diotallevi è confermato vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10812)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2050/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2051/77 della commissione, del 15 settembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 238 *del* 16 *settembre* 1977.

(70/C)

Regolamento (CEE) n. 2052/77 della commissione, del 16 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2053/77 della commissione, del 16 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2054/77 della commissione, del 14 settembre 1977, che mette fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato e autorizza la proroga della durata dei contratti per alcuni prodotti ammassati nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2055/77 della commissione, del 16 settembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2056/77 della commissione, del 16 settembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2057/77 della commissione, del 16 settembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2058/77 della commissione, del 16 settembre 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1621/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2059/77 della commissione, del 16 settembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2060/77 della commissione, del 16 settembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 239 *del* 17 *settembre* 1977.

(71/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, firmato a Kingston il 18 maggio 1971.

Il giorno 15 luglio 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 20 dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei firmato a Kingston il 18 maggio 1971 e la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 luglio 1974, n. 926, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

In conformità all'art. 20 l'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 1977.

(10820)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 190-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nicastro Lucio, in Napoli, via Speranzelle n. 40, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 190-NA », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(10765)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 254-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Mario & Gabriele Bicego, in Trissino (Vicenza), via Oltragno n. 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 254-VI », ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(10766)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 194-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dionisi Giulio, in Vicenza, via Fabiani n. 39, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 194-VI », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(10767)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 339-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Emmepi », di Menegatto & Piutti S.d.f., in Vicenza, corso S. Felice n. 50, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 339-VI », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(10768)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di indentificazione « 37-CO »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « Silvia Kelly » di Vacchelli G. Angelo, in Lecco (Como), via S. Stefano, 20, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 37-CO », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

(10763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 10 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,20	881,20	881,20	881,20	881,20	881,20	881,30	881,20	881,20	881,20
Dollaro canadese	810,40	810,40	810 —	810,40	810,45	810,40	810,40	810,40	810,40	810,40
Franco svizzero	382,76	382,76	382,95	382,76	382,85	382,75	382,89	382,76	382,76	382,75
Corona danese	143,96	143,96	144,05	143,96	144 —	143,95	143,97	143,96	143,96	143,95
Corona norvegese	160,37	160,37	160,40	160,37	160,38	160,35	160,33	160,37	160,37	160,35
Corona svedese	183,63	183,63	183,70	183,63	183,67	183,62	183,62	183,63	183,63	183,65
Fiorino olandese	361,40	361,40	361,60	361,40	361,60	361,40	361,39	361,40	361,40	361,40
Franco belga	24,805	24,805	24,80	24,805	24,80	21,80	24,8030	24,805	24,805	24,80
Franco francese	181,03	181,03	181,15	181,03	181,05	181,05	181,09	181,03	181,03	181 —
Lira sterlina	1551 —	1551 —	1551,75	1551 —	1550,82	1551 —	1551,15	1551 —	1551 —	1551 —
Marco germanico	384,42	384,42	384,73	384,42	384,53	384,40	384,55	384,42	384,42	384,40
Scellino austriaco	53,95	53,95	53,90	53,95	53,90	53,95	53,90	53,95	53,95	53,95
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,68	21,80	21,77	21,80	21,74	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,444	10,444	10,44	10,444	10,44	10,44	10,4470	10,444	10,444	10,44
Yen giapponese	3,431	3,431	3,43	3,431	3,43	3,42	3,43	3,431	3,431	3,43

Media dei titoli del 10 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,700
Redimibile 3,50 % 1934	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,575
» 5 % (Beni esteri)	95,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,625
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,750
» 6 % » » 1971-86	74,375
» 6 % » » 1972-87	70,550
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80,450
» 9 % » » 1976-91	79,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978	96,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,750
» poliennali 7 % 1978	97,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,275
» » 9 % 1980	91,275
» » 10 % 1981	91,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,25
Dollaro canadese	810,40
Franco svizzero	382,825
Corona danese	143,965
Corona norvegese	160,35
Corona svedese	183,625
Fiorino olandese	361,395
Franco belga	24,804
Franco francese	181,06
Lira sterlina	1551,075
Marco germanico	384,485
Scellino austriaco	53,925
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	10,445
Yen giapponese	3,43

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monticello Brianza

Con deliberazione della giunta regionale 19 luglio 1977, n. 10737, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monticello Brianza (Como), adottato con deliberazione consiliare 28 maggio 1973, n. 41.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(10360)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale 5 luglio 1977, numero 10445, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Mantova con deliberazione consiliare 21 marzo 1975, n. 164.

(10361)

Approvazione del piano di zona del comune di Siziano

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, numero 8808, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Siziano (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10362)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Martino Siccomario

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1977, numero 9151, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Martino Siccomario (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10363)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubbliva 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46, foglio numero 246, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67, foglio n. 335, con il quale è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un candidato;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano è disponibile per concorso pubblico, un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esse decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame. Sarà data ai candidati comunicazione personale.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 1', della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 91 Istruzione, foglio n. 260

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . (*a*), nat. . a . (provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 260, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 13 ottobre 1977.

A tal fine . . sottoscritt.. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat.. destituit.. o dispensat.. dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat.. dichiarat.. decadut.. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

sottoscritt.. dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt.. allega, inoltre, i seguenti titoli di merito

. . . .

Data, . .

Firma (*i*)

. . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri e il cognome del marito.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Uso del tornio, della fresa ed altri principali strumenti di officina meccanica. Saldature varie. Trattamenti ottici, ed in particolare alluminatura di specchi. Nozioni generali sugli strumenti astronomici e loro manutenzione.

(10781)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Concorso ad un posto di medico addetto all'ufficio sanitario (aiuto ufficiale sanitario) del consorzio sanitario di Pordenone.

Con decreto 7 ottobre 1977, n. 4115, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico addetto all'ufficio sanitario (aiuto ufficiale sanitario) del consorzio sanitario di Pordenone.

Le domande di ammissione al concorso, debitamente corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire od essere presentate all'ufficio del medico provinciale di Pordenone entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 1977.

(10984)

Concorso a sei posti di medico scolastico generico (assistente) presso il consorzio sanitario di Pordenone

Con decreto 7 ottobre 1977, n. 4549, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di medico scolastico generico (assistente) presso il consorzio sanitario di Pordenone.

Le domande di ammissione al concorso, debitamente corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire od essere presentate all'ufficio del medico provinciale di Pordenone entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 1977.

(10985)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della seconda divisione di medicina generale;

un posto di primario della terza divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(10748)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(10749)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio cardiologico con annessa sezione di degenza ed unità coronariche;

un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(10743)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(10792)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA - S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di primario del servizio immuno-trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio immuno-trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(10793)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione urologica;

un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(10797)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1977, n. **38.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nell'estratto del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *agosto* 1977)

(*Omissis*).

(9905)

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1977, n. **39.**

Approvazione dello statuto della comunità montana Valsangro - zona omogenea « S » - comuni della provincia di Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Valsangro » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 agosto 1977

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1977, n. **40.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia » - zona omogenea « H » - comuni della provincia di L'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Dell'Alto Sangro e dell'Altipiano delle Cinquemiglia » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 4 agosto 1977

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. **41.**

Disciplina per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le nomine e le designazioni di competenza della regione Abruzzo a cariche e incarichi anche professionali presso enti e organismi di qualunque tipo sia pubblici che privati sono effettuate tenuto conto delle qualità morali, della capacità, competenza ed esperienza dei candidati ed evitando, di norma, la duplicità degli incarichi.

Art. 2.

Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 1 di competenza del consiglio regionale il presidente del consiglio comunica all'assemblea i nominativi indicati dai gruppi consiliari. Su tale comunicazione si apre il dibattito.

Qualora quattro consiglieri ne facciano richiesta il presidente sospende la trattazione dell'argomento in aula e ne demanda l'ulteriore esame alla commissione consiliare permanente competente per la materia, la quale esprime il proprio parere nei termini previsti dalla procedura d'urgenza.

Art. 3.

Per le nomine e le designazioni di competenza della giunta regionale, del presidente della giunta e dell'ufficio di presidenza del consiglio, il consiglio regionale, a mezzo della commissione di cui all'art. 28 dello statuto, effettua la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dei rispettivi organi, dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge; a tal fine può richiedere ulteriori informazioni sulle nomine e designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati proposti.

Art. 4.

Anche al fine di consentire le eventuali segnalazioni da parte dei soggetti previsti da norme statali e regionali titolari della iniziativa di proporre candidature (enti locali, sindacati e altre formazioni ed organizzazioni sociali) il Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e non oltre dieci giorni dal verificarsi del presupposto, pubblica l'elenco delle nomine o designazioni da effettuare precisando la normativa che prevede la nomina o la designazione.

Le segnalazioni proposte alla Regione devono comprendere i dati necessari per la verifica dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Gli eletti e i nominati dalla regione Abruzzo presso enti, aziende, istituti e organismi di qualunque tipo debbono inviare singolarmente o collegialmente per iscritto al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale una relazione sulla loro attività a seguito di richiesta degli stessi, anche su proposta della commissione consiliare permanente competente per la materia, entro il termine di trenta giorni dal cevimento della richiesta medesima.

Art. 6.

Si può procedere con provvedimento motivato alla revoca del nominato o designato per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza da parte del medesimo delle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui la nomina, la elezione o la designazione sia avvenuta con deliberazione consiliare, la proposta di revoca deve essere discussa dal consiglio regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente per la materia, formulato con procedura d'urgenza.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. **42.**

Istituzione della consulta femminile regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 3 e 37 della Costituzione e dall'art. 64 dello statuto della regione Abruzzo, istituisce la consulta regionale per i problemi della donna.

Art. 2.

La consulta regionale femminile collabora:

a promuovere tutte le iniziative ed attività tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, sancita dalla Costituzione;

ad individuare e rimuovere gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale;

a promuovere la più larga partecipazione delle donne alla vita della Regione per la soluzione dei problemi della condizione femminile in collegamento allo sviluppo economico, sociale, politico e culturale della comunità.

Art. 3.

La consulta regionale femminile:

1) partecipa alla programmazione, pianificazione e legislazione regionale con particolare riferimento alle condizioni di vita, di lavoro delle donne in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;

2) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

3) stabilisce contatti di carattere continuativo con le popolazioni femminili per sollecitarne una più consapevole partecipazione alle decisioni che riguardano le collettività e trasmetterne le istanze alla Regione;

4) promuove studi, indagini conoscitive sulle condizioni femminili;

5) formula proposte su problemi da affrontare in via prioritaria per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;

6) favorisce nell'ambito della Regione la costituzione di consulte a livello di enti locali;

7) cura la raccolta e la diffusione del materiale bibliografico e documentario, le pubblicazioni di volumi e periodici.

Art. 4.

La consulta è composta:

1) da una rappresentante per ogni associazione femminile che abbia rappresentatività a livello nazionale e regionale e che abbia come finalità l'emancipazione della donna;

2) da un rappresentante per ogni commissione femminile dei partiti democratici e dei rispettivi movimenti giovanili;

3) da una rappresentante per ogni commissione femminile o ufficio lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

4) da una rappresentante per ogni commissione o movimento femminile delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Fanno parte della consulta, con voto consultivo, le consigliere regionali in carica.

Possono essere invitate a partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di categorie interessate alle materie che formano oggetto di discussione.

Su proposta concordata dalla consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, possono essere ammessi a far parte della consulta medesima.

Le domande delle associazioni vengono presentate all'ufficio di presidenza del consiglio, che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.

Le supplenti possono sostituire le rappresentanti effettive.

L'incarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

Alle riunioni della consulta possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consiglio regionale, il presidente ed i componenti della giunta regionale ed i consiglieri regionali.

Art. 5.

La consulta è nominata dal consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla scadenza della stessa.

L'insediamento della consulta e fatta dal presidente del consiglio regionale entro un mese dalla nomina della consulta stessa.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica di un membro della consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma del presente articolo e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 6.

La Regione è tenuta ad interpellare la consulta su tutti i problemi di carattere economico, sociale e culturale con particolare riferimento ai problemi legislativi, che hanno rilevanza per la condizione femminile.

Art. 7.

La consulta ha sede presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, il quale fornisce il personale:

1) per curare le convocazioni della consulta;

2) per assicurare il servizio organizzativo delle manifestazioni.

Art. 8.

Le iniziative proposte dalla consulta e approvate dal consiglio regionale sono finanziate dalla Regione, a decorrere dallo anno 1977, con uno stanziamento annuo di L. 10.000.000.

Al predetto onere si fa fronte, per il 1977, mediante riduzione, di pari importo, del fondo di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio. La partita n. 7 iscritta nell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 10.000.000.

Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto, nel titolo I, sezione II, rubrica n. 2 — giunta regionale — promozione culturale, categoria V - trasferimenti, il cap. 421, denominato: «Interventi in favore della consulta regionale femminile» con uno stanziamento di L. 10.000.000.

Negli esercizi successivi l'onere fa carico ai corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 9.

La consulta redige il proprio regolamento entro sei mesi dal suo insediamento.

Il regolamento è approvato dal consiglio regionale.

Art. 10.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge il presidente del consiglio regionale insedia la consulta femminile entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 43.

Provvedimenti relativi alle indennità di anzianità ed indennità «una tantum» versate dal Ministero del tesoro riguardanti il personale ex ISES trasferito all'Ente regione Abruzzo a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento, la riscossione e il versamento delle seguenti somme versate dal Ministero del tesoro alla regione Abruzzo, concernenti il personale del disciolto Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale trasferito a questo Ente regione:

a) L. 144.754.726 per indennità di anzianità;

b) L. 107.474.148 per indennità *una tantum*, al netto degli oneri gravanti sui singoli conseguenti a riscatti, contributi arretrati e debiti verso l'ISES.

Art. 2.

La somma di L. 144.754.726 relativa alla indennità di anzianità viene incamerata al cap. 275 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1977, per far fronte agli oneri relativi ai premi di fine servizio di cui all'art. 44 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

La somma di L. 107.474.148 di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 viene introitata al cap. 557 del medesimo stato di previsione.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 107.474.148 in favore del personale di cui all'art. 1 per indennità *una tantum* di cui agli articoli 2 e 32 del regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego ISES approvato con decreto interministeriale n. 16109 del 17 novembre 1971.

Tale somma viene versata agli interessati in unica soluzione secondo i conteggi risultanti dagli appositi prospetti trasmessi dal Ministero del tesoro.

Al relativo onere si fa fronte con le entrate di cui al precedente art. 1, lettera *b*).

A tale scopo, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 557. — Fondi provenienti da enti, per il trasferimento di posizioni assistenziali o previdenziali, esclusa l'indennità di buona uscita, relativa a personale transitato nei ruoli regionali — in aumento . . . . . L. 107.474.150

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 4007. — Fondi provenienti da enti, per il trasferimento di posizioni assistenziali o previdenziali, esclusa l'indennità di buona uscita, relativa a personale transitato nei ruoli regionali — in aumento . . L. 107.474.150

Art. 4.

E' fatto salvo il diritto della Regione o dell'ente previdenziale di ripetere ratealmente, mediante ritenute sullo stipendio ragguagliate all'importo medio percepito nell'ultimo triennio antecedente allo scioglimento dell'ISES, l'importo occorrente per la copertura contributiva.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 44.

Integrazione della normativa per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore della sicurezza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le funzioni amministrative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, e relative all'esame ed alla decisione dei ricorsi contro la concessione ed il diniego dell'assistenza da parte degli enti comunali di assistenza, alla assistenza a favore dei profughi e dei rimpatriati, sono esercitate dalla giunta regionale.

L'istruttoria delle pratiche e le relative proposte conclusive sono affidate al componente la giunta regionale preposto alla sicurezza sociale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 45.

Finanziamento e funzionamento dei centri di servizi culturali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propri atti, al finanziamento e funzionamento dei centri di servizi culturali esistenti nella Regione, relativamente all'attuale organico e agli attuali compiti, sino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sulla nuova disciplina dei detti centri, e comunque non oltre il 31 dicembre 1977.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 280.000.000, si provvede mediante prelievo dal capitolo 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, nel titolo II, sezione 2ª, rubrica n. 2, giunta regionale, promozione culturale, categoria 12ª, del capitolo 1651, denominato « Finanziamento dei centri di servizi culturali della Regione », con lo stanziamento di L. 280.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 agosto 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 46.

Variazione al bilancio di previsione 1977 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *agosto* 1977)

(*Omissis*).

(10522)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 maggio 1977, n. 22.

Regolamento di esecuzione concernente gli « standards » in materia di igiene e sanità.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 2 *agosto* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2779 del 2 maggio 1977, concernente l'approvazione degli « standards » in materia di igiene e sanità;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera:

Decreta:

Articolo unico

Sono emanati gli allegati «standards» in materia di igiene e sanità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 maggio 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 157

STANDARDS AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 DICEMBRE 1975, N. 55

Art. 1.

L'altezza minima interna, utile nei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,60 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra di 1000 m sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a 2,40 metri.

Art. 2.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferore a 14 mq per i primi quattro abitanti, e 10 mq per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di 9 mq, se per una persona, e di 12 mq se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento e non inferiore a 1/12 per i fabbricati al di sopra di 1000 m sul livello del mare.

Art. 3.

Ferma restando l'altezza minima interna di 2,60 m, salvo che per i comuni al di sopra dei 1000 m sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq e non inferiore a 38 mq se per due persone.

Art. 4.

Le stanze di soggiorno e da letto devono essere dotate della possibilità di essere riscaldate. Nel caso che gli alloggi sono dotati di impianti di riscaldamento cetralizzato, la temperatura dell'aria interna deve essere compresa tra i 17° e i 20° C e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica forzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

L'eventuale «posto di cottura», annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianti di aspirazione forzata oppure di assorbimento sui fornelli.

Art. 6.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica, capace di cambiare l'aria del vano per almeno tre volte l'ora. La velocità dell'aria nei relativi canali non deve in nessun caso superare m/s 12.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, vasca da bagno o doccia e lavabo.

Art. 7.

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Art. 8.

Nel sottotetto abitabile l'altezza interna utile riferita alla metà dell'area del pavimento dei singoli vani deve essere di almeno 2,40 m ferma restando la superficie minima di cui all'art. 3.

L'altezza minima non può essere inferiore a 1,50 metri.

Art. 9.

Le presenti norme valgono anche per le stanze e i vani accessori degli alberghi.

(10583)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772800)